



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“GAETANO BRAGA”

Regolamento organizzativo e didattico del corso dottorato di ricerca:
“Culture, pratiche e nuovi linguaggi della musica e delle arti performative”

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi del Regolamento Didattico d'Istituto, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in Culture, pratiche e nuovi linguaggi della musica e delle arti performative (d'ora in avanti denominato più brevemente “corso”), anche in riferimento agli standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell'istruzione Superiore (EHEA).

Articolo 2

Obiettivi formativi e organizzazione del corso

1. Il corso, che è articolato in un unico curriculum, ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso istituzioni AFAM, università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione (anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività) negli ambiti delle performing arts, dei media digitali, della musica e della ricerca demo-etno musicologica secondo i contesti culturali, sociologici, tecnologici e artistico-performativi. Il dottorato è articolato secondo metodologie diverse con particolare attenzione alle dimensioni storico-critiche e teorico-analitiche, in linea con gli scenari internazionali della ricerca accademica contemporanea. In particolare, il corso prevede l'approfondimento di tematiche coerenti con le linee di ricerca riguardanti da un lato il patrimonio culturale, dall'altro la valorizzazione dell'innovazione digitale e tecnologica. Una delle caratteristiche specifiche del corso è rappresentata dall'intersezione della dimensione degli studi performativi e musicologici con quella delle tecnologie audio e della produzione elettroacustica.
2. I principali settori artistici disciplinari di riferimento sono riconducibile alle Nuove Tecnologie Musicali, Musicologia, Estetica e Storia della musica, Sociologia dei processi culturali, comunicativi e della performance musicale, Teoria e Tecnica della performance artistico-musicale.
3. L'attività formativa è organizzata in:
 - a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso;
 - b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi, anche con il loro coinvolgimento attivo nella preparazione di seminari, workshop, eventi culturali e artistici;
 - c) altre attività formative a scelta dello studente, con l'approvazione del Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.
 - d) fanno parte della formazione alla ricerca le verifiche annuali individuali (valutazione papers) e collegiali relative allo stato di avanzamento dei progetti di ricerca.

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:
 - a) dai docenti delle istituzioni AFAM individuati nella proposta di attivazione;
 - b) da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale;

2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio Accademico e formalizzata con decreto del Direttore.

3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università/istituzione estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 4

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti:
 - a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
 - b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisori e dei co-supervisori dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
 - c) propone al Direttore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con istituzioni straniere ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
 - d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
 - e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Direttoriale;
 - f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore;
 - g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Direttoriale;
 - h) riferisce al Consiglio Accademico in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
 - i) propone al Consiglio Accademico l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
 - j) propone al Direttore eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
 - k) propone al Consiglio Accademico la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
 - l) propone al Consiglio Accademico l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
 - m) propone al Consiglio Accademico le modifiche o integrazioni della propria composizione.

2. Il Collegio dei docenti del Corso si riunisce, in presenza o in modalità blended, in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo postaelettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti del Corso sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal docente più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti del Corso sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Istituto preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti del Corso non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti del Corso lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5 ***Accesso al corso***

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso si svolge con la seguente modalità:
- valutazione dei titoli (nei quali è obbligatorio includere un progetto di ricerca) e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). Alle suddette prove il collegio docenti può deliberare di aggiungere una prova scritta (in tal caso, la votazione finale è espressa in novantesimi: 30+30+30).

Articolo 6 ***Supervisor e co-supervisor***

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisor, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:
- gli studiosi supervisor o co-supervisor esterni al Collegio dovranno presentare un Curriculum vitae comprovante le loro competenze scientifiche per lo specifico curriculum della ricerca del/la dottorando/a;

- il Collegio approva i nominativi dei supervisor e/o co-supervisor entro il primo semestre del corso dottorale.

2. Le principali funzioni e responsabilità dei supervisor e dei co-supervisor sono:

- a) indirizzare l'attività scientifica e l'esperienza formativa dei dottorandi assegnati;
- b) concordare, insieme a ciascun dottorando, il Piano formativo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei docenti del Corso;
- c) verificare e validare la relazione annuale sulle attività di ciascun dottorando da sottoporre al Collegio dei docenti del Corso in sede di verifica del profitto;
- d) verifica annuale dei papers frutto della frequenza dei seminari formativi del corso dottorale;
- e) verificare e validare la relazione finale sull'attività complessiva dei dottorandi candidati al titolo di dottore di ricerca.

Articolo 7

Piani formativi dei dottorandi

1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio docente guida, all'approvazione del Collegio dei docenti del Corso secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) ciascun dottorando consegna al Coordinatore del dottorato la proposta del Piano formativo entro il primo semestre dall'avvio dell'anno di corso cui si riferisce il piano;
- b) il Collegio, acquisiti i piani formativi, ne delibera l'approvazione con eventuali modifiche nella prima riunione utile del Collegio medesimo.

2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti del Corso, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 8

Verifiche del profitto

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

a) al termine di ciascun anno di corso si svolgono le valutazioni delle attività formative obbligatorie, effettuate dai coordinatori delle attività seminariali o di laboratorio e dal supervisore ed eventuale co-supervisore. Preliminarmente, il Coordinatore del dottorato verifica, tramite esame dell'apposito registro firme, la regolare frequenza delle attività formative obbligatorie da parte di ciascun dottorando. Nel caso di due o più assenze non giustificate, il dottorando non può in nessun caso essere valutato positivamente, motivo per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al punto 2 del presente articolo del regolamento.

b) al termine di ciascun anno di corso è altresì accertato lo stato di avanzamento delle ricerche dottorali tramite una relazione del dottorando in presenza del Collegio dei docenti del Corso;

c) a valle di queste valutazioni, il Collegio si riunisce e, acquisita anche la relazione annuale, verificata e validata dal docente guida, delibera in merito dell'adempimento degli obblighi definiti dal piano formativo e sull'ammissione all'anno successivo;

per il terzo anno di corso l'eventuale valutazione positiva del Collegio è da intendere come azione preliminare all'indicazione di due valutatori italiani e/o stranieri esterni al Collegio dei docenti del Corso e all'istituzione di afferenza del dottorato (vedi art. 11 Esame finale).

d) a seguito delle valutazioni esterne, il Collegio indica la composizione della Commissione per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca (vedi art. 11 Esame finale).

2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti del Corso può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Direttore.

Articolo 9

Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

1. Per lo svolgimento delle loro attività, tutti gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:

- a) le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede, vistate dal tutor, devono essere trasmesse alla Segreteria dell'Area Ricerca del Conservatorio;
- b) le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno in Italia, vistate dal tutor, devono essere trasmesse alla Segreteria dell'Area Ricerca del Conservatorio o almeno 15 giorni prima della partenza;
- c) le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero inferiori a 6 (sei) mesi, vistate dal tutor, devono essere trasmesse alla Segreteria dell'Area Ricerca del Conservatorio almeno 15 giorni prima della partenza. Le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero superiori a 6 (sei) mesi, vistate dal tutor, devono essere trasmesse alla Segreteria dell'Area Ricerca del Conservatorio almeno 45 giorni prima della partenza;
- d) le richieste di autorizzazione a svolgere attività lavorativa, per i dottorandi senza borsa, devono essere consegnate alla Segreteria dell'Area Ricerca del Conservatorio almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso l'Istituto sede del corso di dottorato.

Articolo 10

Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi

1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio, per le seguenti spese:

- missioni in Italia e all'estero;
- iscrizioni a convegni, seminari, workshop, scuole estive strettamente attinenti ai temi di ricerca, comprese eventuali quote associative individuali qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;
- materiali per la ricerca;
- spese di pubblicazione;
- formazione specifica finalizzata alla ricerca (es. corsi di lingue).

Articolo 11 ***Esame finale***

1. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del Corso ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
2. Il Collegio, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due valutatori non appartenenti all'Istituzione AFAM di afferenza e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore.
3. La tesi viene presentata al Collegio dei docenti del Corso, che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 dicembre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti del Corso ed entro il 31 gennaio immediatamente successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti del Corso l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
4. Il Collegio dei docenti del Corso, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 12 ***Norme finali***

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio Accademico sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.